



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

ORDINANZA N. 12 DEL 24-02-2022

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI CORIANDOLI IN PLASTICA O DI ALTRI PRODOTTI SIMILARI

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Volpago del Montello è impegnato in un'attenzione rivolta verso l'ambiente, per la sua protezione e decoro;

Ritenuto che le prossime iniziative legate al Carnevale possano comportare il lancio di coriandoli in plastica ed altri prodotti simili, sempre in materiale plastico;

Considerato che la dispersione di tali prodotti sul suolo pubblico è causa di imbrattamento di strade, marciapiedi, caditorie stradali, luoghi pubblici, oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia, da cui deriva un inquinamento ambientale con conseguenti impegni ed oneri per l'Amministrazione Comunale;

Ritenuto quindi di dover far fronte alle problematiche connesse all'eventuale utilizzo di coriandoli in plastica ed altri prodotti simili, su aree pubbliche, che oltre ad imbrattare e ledere il decoro urbano, inquinano, in quanto non biodegradabili e fonti di danno ambientale;

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

Preso atto che il D.L. 20.02.2017, n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 48 ha modificato l'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ha stabilito che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa adottare specifici provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del patrimonio culturale e che le motivazioni del presente provvedimento attengono alla tutela del decoro, del patrimonio culturale e della vivibilità del Comune di Volpago del Montello;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, n. 267;

Visto il D.L. 20.02.2017, n. 14 convertito in legge il 18.04.2017, n. 48, recante le disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Visto lo Statuto Comunale;

Per i motivi evidenziati in premessa

ORDINA

il divieto su tutto il territorio comunale ed in particolare nei centri abitati delle singole frazioni di utilizzare coriandoli in plastica ed altri prodotti simili, anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi e durante la celebrazione del Carnevale.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai trasgressori del presente divieto si applica la misura cautelare del sequestro amministrativo dei coriandoli in plastica e degli altri prodotti simili, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio ed il sito istituzionale, a chiunque spetti di farla rispettare.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro il 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.